

Comune di COSSANO C.se

Città Metropolitana di Torino

Verbale n. 16 del 14/11/2023 Comune di Cossano Canavese

Oggetto:

**Parere dell'organo di revisione sul
Aggiornamento Documento Unico di Programmazione DUP 2024-2026**

L'anno 2023 il giorno quattordici del mese di novembre si è riunito

L'ORGANO DI REVISIONE

in persona del Dottor **ANDREA FRANCIOSI**

per esprimere il proprio parere su Approvazione Aggiornamento Documento Unico di Programmazione DUP 2024-2026"

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 15/11/2023 relativa all'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per gli anni 2024/2026;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 27/06/2023, relativa alla approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli anni 2024/2026;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/07/2023, relativa alla Presa d'atto del Documento Unico di Programmazione per gli anni 2024/2026;

Tenuto conto che la Giunta Comunale non ha ancora proceduto all'approvazione dello schema del bilancio di previsione per gli anni 2024-2026;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto che:

L'articolo Articolo 170- Documento unico di programmazione del DLGS 267/2000 recita:

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente
3. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
4. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
6. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 e in particolare il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;

Ricordato che il DUP contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica che:

1. la Nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;

2. lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo.

Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. Se presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;

Considerato che il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

VERIFICHE E RISCONTRI

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 10/06/2019;
- c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;

1) Programma triennale lavori pubblici

Relativamente alla Programmazione degli investimenti, non è stato previsto il piano triennale degli investimenti, in quanto non sono previste spese di investimento superiori ad euro 150.000 per ciascuno degli esercizi 2024/2025/2026:

2) Programmazione del fabbisogno del personale

Il piano 2023/2025 del fabbisogno di personale previsto dall'art. 39, comma 1 della legge 449/1997 e dall'art.6 del d.lgs. 165/2001, è stato oggetto di delibera della G.C. n. 20 del 27/06/2023 che ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), contenente il Piano Fabbisogno di Personale 2023-2025; per il periodo 2024/2026 si dovrà procedere con il suo aggiornamento.

3) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art.16, comma 4 del d.l. 98/2011-L.111/2011 verrà inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che verrà approvato entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 facendone parte integrante

4) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Dal DUPS risulta che non sono previste alienazioni e valorizzazioni immobiliari nel periodo di riferimento.

5) Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La Programmazione biennale 2024/2025 degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà soggetto ad approvazione.

6) Programma degli incarichi di collaborazione autonoma

Dal DUPS risulta che non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma nel periodo di riferimento.

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati sono richiamati e contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni e l'accertamento di cui all'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 si ritiene soddisfatto con i precedenti pareri espressi dal Revisore in carica alle rispettive date.

CONCLUSIONI

Tenuto conto

a) che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026 con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione operativa e di settore.

IL REVISORE

